

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
- SEZIONE I<sup>^</sup> -**

composto dai Signori Magistrati:

CORRADO CALABRÒ, PRESIDENTE  
ANTONINO SAVO AMODIO, CONSIGLIERE  
CARLO MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE - RELATORE

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. reg. gen. 9465-2004, proposto dall'associazione DIRPUBBLICA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Viti, Michele Lioi, Michele Mirengi e Marco Orlando, presso lo studio dei quali, in Roma, Via Otranto n.18, è elettivamente domiciliato;

contro

l'A.RA.N. - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota prot. 0005505 del 14.7.2004 con cui l'A.RA.N. ha respinto la richiesta di accesso formulata da DIRPUBBLICA, diretta a conoscere il dato aggregato relativo ai dirigenti sindacalizzati del comparto delle Agenzie Fiscali;

previo eventuale annullamento

e/o disapplicazione

di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi - ove occorra - la deliberazione del 5.12.2002 del Comitato Direttivo dell'A.RA.N., recante il regolamento concernente le categorie di documenti (formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'A.RA.N.) sottratti all'accesso; la deliberazione del 5.5.2002 del medesimo Comitato Direttivo, ed il parere n.10545/II 4.5.2.1 del 18.11.2002 reso dalla Commissione per l'accesso agli atti amministrativi;

e per l'accertamento

del diritto della associazione ricorrente di prendere visione ed estrarre copia del dato aggregato relativo al numero dei dirigenti sindacalizzati del comparto delle Agenzie fiscali;

nonché per l'emanazione di un ordine di esibizione

ex art.25, comma VI, L. n.241/1990

avente ad oggetto il relativo documento.

Visti gli atti depositati dall'associazione ricorrente;

visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell'Amministrazione resistente;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;

uditi, nella udienza camerale del 27.10.2004, l'Avv. Stefano Viti per la ricorrente, e l'Avvocato dello Stato Giulio Bacosi per l'Amministrazione resistente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**F A T T O**

Con ricorso notificato il 16.9.2004 e depositato il 5.10.2004, la associazione DIRPUBBLICA chiede che venga emesso un ordine di esibizione ai sensi dell'art.25, comma VI, della L. n.241 del

1990, previo eventuale annullamento o disapplicazione dei provvedimenti e degli atti indicati in epigrafe.

Al riguardo espone quanto segue.

La ricorrente è un'associazione sindacale che aggrega funzionari, professionisti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie.

Essa vanta una significativa presenza tra i dirigenti del neo-costituito comparto delle Agenzie fiscali.

In previsione della rilevazione delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali prodromica alla individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e, dunque, della apertura del tavolo negoziale per la stipula del C.C.N.L. dei dirigenti delle Agenzie fiscali, con istanza del 17.6.2004 la DIRPUBBLICA ha chiesto all'A.R.A.N. che le fossero comunicati:

- "i dati relativi al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali ad essa intestate";

- "il dato numerico aggregato dei dirigenti sindacalizzati in forza presso le Agenzie fiscali".

Con nota prot. 0005505/04 del 14.7.2004, l'A.R.A.N. ha comunicato a Dirpubblica:

- che le deleghe per la riscossione di contributi sindacali rilasciate in suo favore da dirigenti delle Agenzie fiscali ammontavano, alla data del 31 dicembre 2002, a centonovantanove;

- ma di non poter fornire la informazione relativa al dato aggregato dei dirigenti sindacalizzati in quanto ai sensi dell'art.3 del regolamento sull'accesso ai documenti detenuti dall'A.R.A.N., si tratta di dati per i quali l'accesso è differito.

Con nota del 29.7.2004 DIRPUBBLICA ha replicato obiettando che il diniego opposto non sembra fondato su alcuna plausibile ragione di tutela della riservatezza, posto che la richiesta si riferisce ad un mero dato numerico ed aggregato, la cui diffusione è perciostesso inidonea a ledere qualsiasi interesse di singoli o di singole sigle sindacali.

Ma con nota prot. 0006662/04 dell'8.9.2004 l'A.R.A.N. si è limitata a ribadire quanto già comunicato con la nota prot. 5504 del 14.7.2004.

Conseguentemente la DIRPUBBLICA si è vista costretta ad adire questo TAR chiedendo la emissione di un ordine di esibizione ex art.25 della l. n.241 del 1990, previo eventuale annullamento o disapplicazione delle disposizioni regolamentari e/o provvedimenti ostative all'accesso.

Ritualmente costituitasi, con controricorso del 27.10.2003 l'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza camerale del 27.10.2004, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.

#### DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Con unico motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione, errata e falsa applicazione degli artt.3, 24 e 25 della L. n.241/1990, violazione degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n.352 del 1992, violazione della Direttiva n.4541/I/4.5.1.2. del 26.3.1997 della Commissione per l'accesso agli atti della P.A., violazione del Regolamento A.R.A.N. sull'accesso, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta, deducendo:

- che il 6° comma dell'art.24 della L. n.241 del 1990 ha attribuito alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di dettare norme regolamentari volte a differire l'accesso ai documenti amministrativi qualora la immediata conoscenza degli atti possa impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa;

- che l'art.3 del citato Regolamento nel conferire all'Amministrazione la facoltà di differire l'accesso si riferisce esclusivamente a documenti o parti di documenti relativi ad organizzazioni sindacali diverse dalla richiedente;

- che essa (ricorrente) non ha chiesto di accedere a dati riguardanti organizzazioni sindacali "terze", ma di conoscere semplicemente un dato numerico aggregato (id est: complessivo e sintetico) di per sé idoneo a rivelare chi e quanti siano gli iscritti a ciascuna organizzazione;
- e di aver titolo, pertanto, ad accedere alla informazione richiesta, la cui diffusione (o comunicazione) è idonea a ledere qualsiasi interesse di terzi che sia meritevole di tutela.

La doglianza merita accoglimento.

1.1. La ricorrente non ha chiesto di conoscere i nominativi degli iscritti alle varie associazioni sindacali (non ha chiesto, cioè, di conoscere a quale sindacato siano iscritti i singoli dirigenti) né di conoscere il numero degli iscritti alle singole associazioni sindacali, ma semplicemente di conoscere il numero complessivo degli iscritti.

Ed è evidente che la comunicazione di una informazione di tal genere è idonea a ledere qualsiasi interesse alla riservatezza di terzi.

D'altro lato, la conoscenza del dato consente alla richiedente di misurare la propria - e non certo la altrui - rappresentatività nell'ambito della dirigenza delle agenzie fiscali, il che risponde ad un suo interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela.

1.2. La trasmissione del dato non è vietata, del resto, neanche dal Regolamento A.R.A.N. in tema di atti sottraibili all'accesso, regolamento invocato dall'Amministrazione.

Ed invero l'art.1 di detto Regolamento stabilisce che possono essere sottratti all'accesso, definitivamente o temporaneamente, i soli documenti che riflettono situazioni soggettive di singole associazioni sindacali o dai quali sia possibile ricavare anche indirettamente l'adesione di singole persone ad associazioni sindacali nominativamente individuate.

E poiché la richiesta della ricorrente non mira a conoscere tali dati, né consente anche indirettamente di ricavarli, non si vede la ragione per la quale l'Amministrazione abbia ritenuto che la trasmissione delle informazioni richieste contravvenga alle predette disposizioni regolamentari e possa essere considerata lesiva di situazioni soggettive tutelate.

1.3. Né può essere condivisa la tesi secondo cui l'accesso agli atti richiesti dovrebbe comunque essere differito, ai sensi dell'art.3 del Regolamento approvato dal Comitato direttivo dell'A.R.A.N. il 5.12.2002, fino alla intervenuta "certificazione" dei dati relativi alla rappresentatività.

E' infatti evidente:

- che il differimento dell'accesso soggiace in ogni caso al principio generale secondo cui qualsiasi provvedimento idoneo ad affievolire o a comprimere una posizione giuridica tutelata va comunque motivato;
- e che quindi in assenza di qualsiasi motivazione circa il concreto pregiudizio che l'accoglimento dell'istanza di accesso arrecherebbe allo svolgimento dell'azione amministrativa, il differimento dell'accesso si appalesa comunque illegittimo.

D'altro lato se la disposizione regolamentare invocata dall'Amministrazione dovesse essere interpretata diversamente - e cioè non già come attributiva di una potestà (da utilizzare, perciostesso, discrezionalmente e dunque non arbitrariamente), ma come impositiva di un vero e proprio divieto a carico della stessa Amministrazione (idoneo a comprimere sine die ed immotivatamente il diritto all'accesso) - sarebbe essa stessa illegittima perché contraria al disposto ed alla ratio degli artt. 24 ss della L. n.241 del 1990, e come tale meritevole di disapplicazione.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente emissione dell'ordine di esibizione previsto dall'art.25, comma 6°, della L. n.241 del 1990.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I<sup>^</sup>, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di consentire all'associazione ricorrente di accedere alla documentazione relativa al dato richiesto, curando ogni eventuale adempimento all'uopo strumentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

[www.reform.it](http://www.reform.it) - Rete per l'assistenza all'informazione, all'attività tecnico-amministrativa ed alla Formazione dell'Amministrazione pubblica locale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27.10.2004.  
CORRADO CALABRÒ, Presidente;  
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.